



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

N. protocollo: 41/2020

D.L. CURA ITALIA: DETRAZIONI AMPIE PER LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA "CORONAVIRUS"

Detrazioni per erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali

Al comma 1, articolo 66 del Decreto "Cura Italia" (il D.L. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) il Legislatore introduce nuovi incentivi fiscali per le erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, effettuate nel 2020 a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). La disciplina ivi prevista, che nella misura dell'agevolazione ricalca in buona parte quella prevista dall'articolo 82, D.Lgs. 117/2017 nell'ambito della riforma Degli enti del Terzo settore, presenta tuttavia specifiche peculiarità con particolare riferimento all'ambito soggettivo.

I destinatari dell'agevolazione

Dal punto di vista soggettivo, coloro che potranno beneficiare del beneficio della detrazione in relazione alle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, sono esclusivamente:

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali.

Restano quindi escluse dalla predetta misura le persone giuridiche diverse da gli enti non commerciali e, quindi, sia le imprese, che gli enti commerciali, che gli studi professionali per citarne alcuni.

I soggetti interessati

Sempre dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione spetterà unicamente in relazione alle erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, effettuate dai soggetti richiamati in precedenza in favore di:

- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti o istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Contenuto e misura dell'agevolazione



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

In relazione alle richiamate erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito (Irpef per le persone fisiche e Ires per gli enti non commerciali) pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Detrazioni per erogazioni liberali effettuate da imprese

Con il comma 2 del citato articolo 66 D.L. "Cura Italia" vengono invece disciplinate le agevolazioni riconosciute alle imprese che nel 2020 effettuano erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, sempre a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione precisa che ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), le erogazioni liberali in commento sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Per tali erogazioni si richiama la già nota disciplina contenuta nell'articolo 27, L. 133/1999 rubricata "Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche" che prevede quanto segue:

- deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
- in caso di beni ceduti gratuitamente gli stessi non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2 e 54, comma 1, lettera d), Tuir;
- non assoggettamento a imposta sulle donazioni dei trasferimenti effettuati;
- identificazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle erogazioni liberali sulla base dei contenuti del D.P.C.M. 20 giugno 2000.

Valorizzazione delle erogazioni liberali in natura


Con il comma 2 dell'articolo 66 vengono stabiliti i criteri per la valorizzazione delle erogazioni in natura, mediante un rinvio alle previsioni contenute negli articoli 3 e 4 del recente Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). In particolare:

- secondo l'articolo 3, D.M. 28 novembre 2109 la valorizzazione della erogazione liberale in natura viene determinata secondo la regola del valore normale di cui all'articolo 9, Tuir e, nel caso di erogazione liberale avente a oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Mentre nel caso di erogazione liberale avente a oggetto beni merce, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato secondo specifiche previsioni. Nel caso invece di beni il cui valore non può essere desunto da criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene e dovrà consegnarla al destinatario dell'erogazione;



Studio Associato Zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali

- quanto alla documentazione probatoria della donazione l'articolo 4, D.M. 28 novembre 2019 prevede che l'erogazione liberale in natura debba risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (nel nostro caso a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).